TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott.ssa Anna Orlandi, nella causa iscritta al n. R.G. 557/2014 avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale e domanda pagamento somma, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29.10.2014, ha pronunciato la seguente ORDINANZA:

va rilevato preliminarmente che l'Avv.[redacted] sia in proprio, sia nella sua qualità di legale rappresentante dell'associazione professionale "Studio Legal[redacted], agendo anche per i crediti in tesi ed in ipotesi ripetibili dall'Avv.[redacted] ha convenuto in giudizio il Sig. [redacted] per ivi sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di € 72.972,93, se vi è applicazione delle tariffe, o in subordine la minore somma di € 65.357,60 o comunque la somma ritenuta di giustizia e di equità, per l'attività professionale da lui svolta nei vari procedimenti indicati nell'atto di citazione e di cui alla documentazione prodotta, che il convenut[redacted] si è costituito in giudizio depositando in via telematica in data 14.07.2014 la comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale di restituzione somme e risarcimento danni connessi ad un'asserita responsabilità professionale dell'attore per violazione dei doveri deontologici e professionali, la procura alle liti, la copia della comparsa sottoscritta dallo stesso e n. 34 documenti oltre alla ricevuta di pagamento del contributo unificato, che la parte attrice con memoria depositata in Cancelleria in data 15.09.2014 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della costituzione in giudizio del convenuto in quanto avvenuta solo in forma telematica e dunque nulla se non radicalmente inesistente, domandando, solo in via subordinata, in caso di rigetto dell'eccezione proposta, autorizzarsi la chiamata in causa della [redacted] S.p.A.. essendo l'esigenza sorta dalle difese del convenuto, che all'udienza del 18.09.2014 parte convenuta si opponeva alle eccezioni e deduzioni attoree e, solo per mero scrupolo, provvedeva a depositare in cartaceo comparsa di costituzione e risposta in originale e copia della documentazione allegata al proprio atto difensivo e che entrambi i Procuratori al termine dell'udienza chiedevano breve termine al fine di meglio argomentare le eccezioni e contestazioni in ordine all'ammissibilità e ritualità della costituzione della parte convenuta, termine concesso dal giudice con fissazione di udienza al 29.10.2014;

Firmato Da: ORLANDI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f5d20

ora, deve essere rilevato in punto di diritto che, come noto, in forza dell'art. 16 *bis* del d.l. n. 179/2012, dal 30.06.2014, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (cd. *atti endoprocessuali*) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, che l'art. 44 comma 1 del d.l. n. 90/2014 prevede che dette disposizioni si applichino esclusivamente ai procedimenti innanzi al tribunale ordinario instaurati dal 30 giugno 2014 mentre per quelli già pendenti a tale data queste disposizioni si applicheranno in via obbligatoria a decorrere dal 31 dicembre 2014, che, per quanto concerne gli atti introduttivi e di costituzione in giudizio, come chiarito dal Ministero della Giustizia con la circolare del 27 giugno 2014, l'entrata in vigore delle norme di cui al citato art. 16 *bis* non innova la disciplina previgente in ordine alla necessità di un provvedimento ministeriale autorizzativo di abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e che, per tali atti, dunque, il deposito in via telematica è possibile soltanto presso i Tribunali che abbiano già ottenuto il decreto di abilitazione ai sensi dell'art. 35 del d.m. n. 44/2011, come nel caso del Tribunale di Forlì, ove è stata decretata l'attivazione, a decorrere dal giorno 15.10.2012, della trasmissione dei documenti telematici relativi tra l'altro, a comparsa di risposta e scambio memorie ex art. 183 comma 5 c.p.c.;

orbene, fermo restando che nessun dubbio pare esservi in ordine all'esclusione degli atti introduttivi e di prima costituzione delle parti dal deposito telematico in quanto comunque non ricompresi nel novero di quelli indicati nei primi quattro commi del citato art. 16 bis, si pone evidentemente la questione di quale valenza attribuire ad atti di questa natura, redatti e presentati in via telematica, evenienza già verificatasi, come comprovato dalle varie ordinanze emesse da tribunali di merito ed acquisite agli atti (cfr. Tribunale di Brescia, Sez. lavoro, ordinanza 07.10.2014, n. 918; Tribunale di Vercelli, Sez. civile, ordinanza del 31.07.2014);

si ritiene opportuno, da parte di questo giudicante, in attesa di eventuali chiarimenti legislativi e del formarsi di consolidati orientamenti giurisprudenziali sul punto, adottare un'interpretazione estensiva sulla base di questi elementi:

- nel nostro ordinamento processual-civilistico vige il principio della libertà di forme (art. 121 c.p.c.) e, nel caso in esame, una vincolatività delle forme da adottarsi è prevista soltanto per i depositi telematici obbligatori introdotti dal sopra citato art. 16 *bis* laddove stabilisce che il deposito di detti atti "*ha luogo esclusivamente con modalità telematiche*";

Firmato Da: ORLANDI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f5d20

- la forma di deposito adottata dal convenuto [redacted] quindi non solo non è vietata, ma è una forma legalmente prevista e, anzi, promossa dal legislatore tanto da averla resa obbligatoria per alcune tipologie di atti e procedure;

- si tratta dunque di valutare se la forma adottata sia idonea al raggiungimento dello scopo, atteso che, giusto il disposto di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c., una nullità "*non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato*",

- nella fattispecie in esame, si è in presenza di una tipologia di deposito prevista dall'ordinamento e pienamente idonea a mettere in contatto in modo legale le parti/la parte tra loro e le stesse con l'Ufficio Giudiziario, che è tenuto ad accettare l'atto, così reso pienamente conoscibile, seppure con modalità telematiche;

ciò detto, va comunque evidenziato essere necessario che le modalità di deposito telematiche siano osservate nella loro interezza; l'art. 16 *bis* prevede infatti che lo stesso "*debba avvenire nel rispetto della normativa anche regolamentare che concerne la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti telematici*" e le norme tecniche (art. 12 comma 1 del provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati dal Ministero della Giustizia) prevedono tra l'altro che "*L'atto del processo, in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti: a) è in formato PDF; b) è privo di elementi attivi; c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna .....*". In altri termini, non sono ammissibili, in particolare, atti non immediatamente leggibili, ovvero immediatamente utilizzabili informaticamente; scopo dell'atto informatico è infatti quello di consentire, oltre che la formale conoscenza dell'atto all'Ufficio e alla controparte, anche un determinato tipo di utilizzabilità informatica; reputa quindi questo giudice che il deposito della comparsa di costituzione e risposta in forma telematica (tramite PDF nativo e non ottenuto tramite scannerizzazione) nonché della procura alle liti da parte del convenuto sia ammissibile, avendo indubbiamente raggiunto il proprio scopo;

ritenuta quindi la ritualità della costituzione del convenuto ed avendo lo stesso formulato domanda riconvenzionale, parte attrice va autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa ai sensi degli artt. 106 e 269 comma 3 c.p.c., essendo l'esigenza sorta dalle difese svolte dal convenuto, con la contestuale fissazione di una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 *bis* c.p.c.;

Firmato Da: ORLANDI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f5d20

si reputano infine non ricorrenti i presupposti previsti dall'art. 89 c.p.c. per disporre la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive, trattandosi di espressioni riguardanti l'oggetto della causa e rientranti nel diritto di difesa e di critica nell'ambito della dialettica processuale;

P.Q.M.

Previa declaratoria di ammissibilità e ritualità della costituzione in giudizio mediante modalità telematica del convenuto [redacted], AUTORIZZA l'attore Avv. [redacted] a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa [redacted] entro il termine perentorio del 30.11.2014;

FISSA nuova udienza ex art. 183 c.p.c. al 12.03.2015 ad ore 10.30;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Forlì, lì 29 ottobre 2014.

Il Giudice

Firmato Da: ORLANDI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f5d20